

# REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 8 GIUGNO E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025

# CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI QUASSOLO

IL SINDACO

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025»;

RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 75 del 31 marzo 2025, sono stati convocati per i giorni di domenica 8 giugno e di lunedì 9 giugno 2025 i comizi per lo svolgimento dei seguenti *referendum* popolari:

## REFERENDUM POPOLARE N. 1

**Contratto di lavoro a tutele crescenti –**

**Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione**

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte

costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»

## **REFERENDUM POPOLARE N. 2**

### **Piccole imprese –**

#### **Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale**

«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»

## **REFERENDUM POPOLARE N. 3**

### **Abrogazione parziale di norme in materia**

#### **di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi**

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis”); comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»

## **REFERENDUM POPOLARE N. 4**

### **Esclusione della responsabilità solidale**

#### **del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione**

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?»

## **REFERENDUM POPOLARE N. 5**

### **Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana**

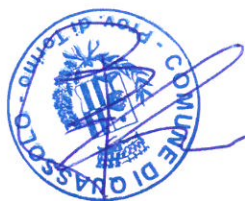
«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

\* \* \*

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2025.

**LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.**

QUASSOLO, addì 24 aprile 2025



IL SINDACO

**L' ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO  
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO  
SOSTITUTIVO)**

**E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO**